

AVVISO PUBBLICO

D.G.R. N. 863 DEL 05/07/2021 E SUCC. D.D.S. N. 195 DEL 22/07/2021 – TEMPI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Finalità e obiettivi

La Regione Marche garantisce, attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie, il finanziamento di servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, sussidi e supporti all'autonomia, adattamento dei testi scolastici, frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per gli alunni con disabilità sensoriale. I servizi sono finalizzati a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che si possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa delle menomazioni all'occhio e all'orecchio e a strutture collegate.

Con la DGR n. 863 del 05/07/2021 e succ. DDS n. 195 del 22/07/2021 sono stati definiti i criteri di riparto dei fondi da trasferire agli ATS oltre che i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'Anno Scolastico 2021/2022.

Altresì con la medesima deliberazione la Regione ha disposto il finanziamento a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di II grado, tramite un contributo concesso dall'ATS nella misura di € 0,90 a km e comunque nel limite dell'effettivo costo sostenuto per il costo del carburante, per la prestazione resa dall'autista del mezzo e per l'assistente accompagnatore.

Soggetti destinatari degli interventi: alunni con disabilità fisiche o sensoriali residenti nel Comune di Ancona

1) I Beneficiari degli interventi sono gli alunni Audiolesi e Videolesi, in particolare:

a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:

- l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
- l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;

b) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n. 382/1970, n. 138/2001 ss.mm.ii. come di seguito precisato:

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipoventi medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio miglio-re, anche con eventuale correzione;

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

Con DGR 863/2021 si è stabilito altresì che sono destinatari degli interventi socio-assistenziali anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

2) Esclusivamente per ciò che attiene l'intervento disposto dalla Regione Marche a sostegno del **trasporto scolastico** si stabilisce che i destinatari del contributo sono gli ATS per il servizio di trasporto scolastico garantito in favore di alunni disabili psico-fisici o sensoriali che nell'A.S. 2021/2022 frequentano una scuola secondaria di II grado nella misura massima di € 0,90 al km.

Tipologia degli interventi ammissibili a contributo

Gli interventi previsti dalla DGR 863/2021 a favore degli alunni con disabilità sensoriali sono i seguenti:

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare;

B) Sussidi e supporti all'autonomia;

C) Adattamento dei testi scolastici;

D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

Modalità per la richiesta del contributo e per la rendicontazione

A) ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO DOMICILIARE:
rivolta al disabile sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'intervento deve essere stabilito nel Piano Educativo Individualizzato (di cui all'art. 12, comma 5, della L. 104/92) in cui devono essere indicate il numero delle ore mensili assegnate all'alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI la famiglia, a corredo della domanda di contributo, dovrà produrre il Piano Didattico Personalizzato, redatto dal Consiglio di Classe da cui emerge il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

La famiglia basandosi sulle indicazioni dell'UMEA ed avvalendosi delle Associazioni di tutela rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, optando tra figure autonome e imprese, profit o non-profit, che gestiscono interventi socio assistenziali.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;

- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS;

- coloro che stanno già svolgendo attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e che stanno svolgendo l'iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui all'art. 3 del D.Lgs. 66/2017;

- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui all'art. 3 del D.Lgs. 66/2017.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore specializzato deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA – CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità online previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico – UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ambito Territoriale Sociale.

A sostegno di tale intervento, l'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, per tutta la durata dell'anno scolastico (1 settembre 2021/30 giugno 2022) un contributo quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate attraverso documentazione fiscale quietanzata.

Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame.

Ai sensi della D.G.R. 863 del 05/07/2021 e succ. D.D.S. 195 del 22/07/2021, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2022.

Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches:

- I^a tranche entro il mese di settembre 2021 pari a 6 mensilità;
- II^a tranche entro il mese di febbraio 2022 pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità per la conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 e 2 mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2022, previa rendicontazione di almeno l'80% dell'importo liquidato come I^a tranche.

Entro il 15 settembre 2022 la famiglia dovrà produrre la rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 570,00 lorde al mese;
- € 19,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo, comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento dell'intervento.

In situazioni complesse e a fronte di una specifica richiesta motivata dall'UMEE nell'ambito del PEI, l'intervento di cui alla DGR 863 del 05/07/2021 può essere integrato da quelli previsti dalla L.R. 18/1996.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento, l'interessato dovrà utilizzare il modello di cui all'Allegato "B" del presente Avviso con allegata la documentazione ivi richiesta. Previa istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità e ciò costituisce titolo per accedere al contributo relativo "assistenza all'autonomia e alla comunicazione".

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

A dimostrazione delle spese sostenute, le famiglie ammesse al contributo, devono presentare al Comune di Ancona una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato "D" con allegata la documentazione ivi richiesta nonché gli Allegati "E" ed "F" redatti a cura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione incaricato per l'esecuzione dell'intervento.

La documentazione che dovrà essere trasmessa al Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS11 – è la seguente:

- rendicontazione dell'80% del I° semestre entro il 28 Febbraio 2022;
- rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata entro il 15 Settembre 2022.

Nel caso in cui la famiglia non avesse interamente utilizzato il contributo liquidato per l'A.S. 2021/2022, la somma andrà recuperata dal Comune di Ancona.

B) SUSSIDI E SUPPORTI ALL'AUTONOMIA: previa autorizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale, gli alunni con disabilità sensoriale possono beneficiare di un contributo straordinario per l'acquisto di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale, per sopperire ad esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio.

In particolare è prevista la concessione di:

- sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- supporti per l'autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 2.000,00 per computer, software o altri strumenti similari a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel Piano Educativo Individualizzato.

Qualora il nucleo familiare versi in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94, l'Ambito Territoriale Sociale può intervenire erogando il contributo di cui sopra in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Il contributo per l'acquisto di sussidi e di supporti all'autonomia è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al precedente punto a) e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento l'interessato dovrà utilizzare il modello di cui all'Allegato "B" del presente Avviso con allegata la documentazione ivi richiesta. Previa istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità e ciò costituisce titolo per accedere al contributo per "sussidi e supporti all'autonomia".

Le famiglie ammesse al contributo devono presentare, inoltre, il preventivo del sussidio o del supporto all'autonomia che si intende acquistare utilizzando il modello di cui all'Allegato "C". Il Comune di Ancona valuta il preventivo e autorizza/non autorizza l'acquisto, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR 863/2021.

Solo a seguito dell'autorizzazione l'utente potrà procedere all'acquisto ed ottenere successivamente il rimborso.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Le famiglie, le cui domande siano state riconosciute ammissibili, devono presentare al Comune di Ancona entro i 10 giorni successivi dall'avvenuto pagamento e non oltre il 15 Settembre 2022, a dimostrazione delle spese sostenute, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato "G" con allegata la documentazione ivi richiesta.

C) ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI per garantire l'intervento di adeguamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti. Consiste nell'erogazione di un contributo dietro presentazione di documenti fiscalmente validi.

Il contributo erogabile è in relazione alla scuola frequentata:

- 1) scuola primaria: € 4.000,00
- 2) scuola secondaria di primo grado 4.000,00
- 3) scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00

Il contributo è cumulabile con quello concesso per l'intervento di "assistenza all'autonomia e alla comunicazione" e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione

In casi eccezionali di comprovata necessità e previa motivazione da parte della scuola frequentata dall'alunno oltre che definizione nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato, i predetti importi potranno subire variazioni in aumento, comunque nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche con la DGR 863/2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini della concessione del beneficio, gli aventi diritto devono presentare richiesta al Comune di Ancona utilizzando il modello di cui all'Allegato "B" del presente Avviso con allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi per l'A.S. 2022/2023 che necessitano di adattamento (traduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

Previa istruttoria il Comune di Ancona stabilisce l'ammissibilità per l'adattamento dei testi per l'A.S. 2022/2023.

Il Comune di Ancona valuta, oltre alla domanda presentata, il preventivo di spesa che deve essere presentato dal beneficiario utilizzando l'allegato "C" e successivamente procede, con esplicita nota, ad autorizzare/non autorizzare l'acquisto dei testi adattati nel rispetto di quanto indicato dalla DGR 863/2021.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Il Comune di Ancona liquida al beneficiario il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo autorizzato dietro presentazione da parte della famiglia dell'Allegato "C1" corredato della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza al Comune di Ancona entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento;

- il saldo del 30% entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento della fattura utilizzando il modello di cui all'allegato "H" con allegata documentazione.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

L'allegato "H" viene utilizzato anche dalle famiglie che hanno ottenuto il 100% del contributo in anticipo quale dichiarazione dell'effettivo pagamento della fattura al soggetto scelto per l'adattamento dei testi.

D) FREQUENZA DI SCUOLE O CORSI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI: riguarda la concessione di un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta di frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

L'intervento deve essere previsto nel Piano Educativo Individualizzato e dettagliato nel progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto. Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 13.000,00 all'anno. Ai fini della concessione del contributo economico per la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati, l'inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ambito Territoriale Sociale.

Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'accesso all'intervento gli interessati devono presentare domanda al Comune di Ancona utilizzando il modello di cui all'Allegato "B1" del presente decreto con allegata la documentazione ivi richiesta. A seguito dell'istruttoria il Comune di Ancona ne stabilisce l'ammissibilità ed autorizza l'intervento; ciò costituisce titolo per accedere al rimborso del costo sostenuto per la retta.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I destinatari dell'intervento, le cui domande siano state riconosciute ammissibili ed autorizzate dall'ufficio preposto, devono presentare al Comune di Ancona entro e non oltre il 15 Settembre 2022, idonea documentazione di spesa fiscalmente valida a dimostrazione delle spese sostenute per la retta.

Interventi a sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado

L'Ambito Territoriale Sociale è destinatario di un contributo economico per gli studenti disabili che frequentano nell'A.S. 2021/2022 la scuola secondaria di secondo grado.

Il contributo è assicurato nella misura di € 0,90 a km e comunque nel limite dell'effettivo costo sostenuto per il costo del carburante, per la prestazione resa dall'autista del mezzo e per l'assistente accompagnatore.

Il servizio è riservato agli studenti disabili residenti nel Comune di Ancona ed è subordinato all'effettiva frequenza di una scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel garantire lo spostamento dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa ed ha l'obiettivo di garantire la frequenza scolastica ed il diritto allo studio. Il contributo è finalizzato all'autonomia della persona e viene riconosciuto agli studenti con disabilità non autosufficienti che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche e formative e presentano una significativa compromissione dell'autonomia attestata da certificazione medica.

Sono esclusi rimborsi spese per attività prestata da volontari o da genitori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'attivazione dell'intervento gli interessati devono presentare domanda al Comune di Ancona in carta semplice allegando la documentazione sanitaria che attesti la non autosufficienza e l'impossibilità di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere scuole secondarie di II grado. La compromissione dell'autonomia deve essere attestata da certificazione medica. È inoltre necessario produrre il certificato di frequenza scolastica dello studente.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Entro e non oltre il 22 Ottobre 2021 i soggetti interessati dovranno far pervenire le domande di contributo al Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS11 – Unità Operativa Servizi per la Disabilità – tramite una delle seguenti modalità:

- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona;
- PEC: comune.ancona@emarche.it
- consegna a mano presso la U.O. Servizi per la Disabilità Viale della Vittoria n. 37, previo appuntamento con gli operatori addetti al ricevimento della domanda

La domanda consegnata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà essere inserita in una busta; sul frontespizio della busta dovrà essere apposta la dicitura “D.G.R. 863/2021 – Tempi e modalità per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'Anno Scolastico 2021/2022”

Eventuali richieste di contributo pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto nell'Avviso Pubblico saranno ammesse a beneficio compatibilmente con le risorse disponibili.

Per ulteriori informazioni contattare l'Unità Operativa Servizi per la Disabilità: dott.ssa Loredana Valentini (tel. 0712222158) – dott. Marco Biondi (tel. 0712222193)

I soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente i modelli predisposti dalla Regione Marche e allegati al presente Avviso, reperibili al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit%C3%A0#19979> [Modulistica-da-presentare-agli-ATS-a.s.-2021/2022](#)

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio dell'Ente: <https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/politichesociali/contributi-in-favore-di-alunni-e-studenti-con-disabilita-sensoriale/>

Ancona, 7/10/2021

La Dirigente
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS11
Dott.ssa Claudia Giammarchi